



COMUNE DI MARCON

VENEZIA

ORIGINALE

Deliberazione **Nr. 46**

data **30-10-2017**

Data di spedizione 16-11-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RETTIFICA PARZIALE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.43/2017 AVENTE AD OGGETTO "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DLGS 175/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS 100/2017 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE".

Il presente verbale viene letto e sottoscritto
come segue

PRESIDENTE CONSIGLIO
MARCADALLI FRANCESCO

SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

CERTIFICAZIONE

La presente deliberazione di Consiglio Comunale, viene pubblicata all' Albo on line dal 16-11-2017 al 01-12-2017
Rep. n.1097
Come previsto dall' art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
Trasmessa capigruppo prot. n.
Trasmessa prefettura prot. n.

VICE SEGRETARIO
ATTRUIA GIULIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° c. dell'art.134, D.Lgs.267/2000 il _____

VICE SEGRETARIO
ATTRUIA GIULIA

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trenta** del mese di **ottobre** alle ore 10:30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato su determinazione del Presidente del Consiglio.
Al momento della votazione risultano:

Romanello Matteo	Presente
PIZZOL NADIA	Presente
TONOLO CHIARA	Presente
DE SANTIS DENNIS	Presente
MARCADALLI FRANCESCO	Presente
TOLOMIO LUIGI	Presente
ZANDOMENEGHI SAVINA	Presente
SCHIRRIPA VINCENZO	Presente
FAVIN MICHELE	Presente
ZAMPEDRI MICHELE	Assente
DE ROSSI THOMAS	Presente
LACHIN MARGHERITA	Presente
PULEO GIANPIETRO	Presente
MORETTO FEDERICO	Presente
CAPUTO VITO	Presente
FOLLINI ANDREA	Presente
VARLESE ARCANGELO	Presente

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, **GIACOMIN DANIELA**.

Si dà atto della presenza degli Assessori Bona, Bosco, Salvati, Misserotti, Dell'Anna;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, 0.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

e) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

RICHIAMATA la precedente delibera consiliare n.43 del 28/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 del D.Lgs 175/2016, come modificato dal D.Lgs 100/2017. Ricognizione partecipate possedute", con la quale si è proceduto alla revisione delle partecipazioni del Comune di Marcon;

RILEVATO CHE per mero errore materiale nella succitata delibera è stata riportata la percentuale, non aggiornata, di partecipazione del 3,20% nella società Piave Servizi s.r.l. anziché la percentuale

del 5,2780 %, derivante dal processo di fusione conclusosi il 9/12/2015 con efficacia dal 31/12/2015, che ha portato lo scioglimento delle aziende incorporate con decorrenza dal 01/01/2016, ai sensi dell'art.172 comma 9 del DPR 917/1986;

RITENUTO pertanto di procedere alla rettifica della percentuale di partecipazione del Comune di Marcon nella società Piave Servizi s.r.l. contenuta nella precedente delibera CC n.43/2017 e nell'allegato "A" avente ad oggetto "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (art.24 del D.Lgs 175/2016)"

DATO ATTO che la rettifica della percentuale di partecipazione in Piave Servizi s.r.l. non comporta alcuna modifica all'esito della ricognizione effettuata con delibera CC n.43/2017 né alcuna modifica ad altri dati contenuti nel succitato allegato "A" della medesima delibera e viene pertanto confermato il mantenimento delle partecipazioni nelle società Piave Servizi s.r.l., ACTV s.p.a. e VERITAS s.p.a.;

RITENUTO pertanto non necessaria l'acquisizione del parere da parte dell'Organo di revisione trattandosi di rettifica di mero errore materiale di trascrizione che non modifica la volontà di confermare le partecipazioni nelle società succitate;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/ 2000, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Acquisito il parere della Commissione consiliare permanente, espresso nella seduta del 26.10.2017;

Udita la relazione sull'argomento svolta dall'Assessore Bosco, registrata su supporto magnetico, la cui trascrizione viene riportata nell'allegato sub. A) e preso atto che nessun intervento è stato prodotto in sede di discussione;

Ritenuto di approvare la presente deliberazione, il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a partecipare alla votazione espressa per alzata di mano, come sotto riportata:

- Consiglieri presenti	n.	16
- Consiglieri votanti	n.	16
- Voti Favorevoli	n.	16
- Contrari	=====	
- Astenuti	=====	

DELIBERA

1. Di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, la percentuale di partecipazione del Comune di Marcon nella società Piave Servizi s.r.l., pari a 3,20% riportata per mero errore materiale di trascrizione, nella delibera CC n.43/2017 e nell'allegato "A" della medesima delibera, nella percentuale corretta del 5,2780 %;
2. Di dare atto che la rettifica della percentuale di cui al punto precedente non modifica l'esito della ricognizione approvato con delibera CC n.43/2017 né i restanti dati contenuti nell'allegato "A" del medesimo atto;
3. Di dare atto pertanto che la percentuale di partecipazione in Piave Servizi s.r.l. viene rettificata esclusivamente nella "scheda 0.2 Ricognizione delle società partecipate" e nella "scheda 0.4 Mantenimento senza interventi di razionalizzazione";

4. Di confermare pertanto la partecipazione in: PIAVE SERVIZI SRL, ACTV S.P.A e VERITAS S.P.A;
5. Di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;
6. Di trasmettere il presente atto al settore Affari Generali affinché venga inserito il dato corretto nel portale del Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 17, DL. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Successivamente, con separata votazione, espressa per alzata di mano come sottoriportata:

- Consiglieri presenti	n.	16
- Consiglieri votanti	n.	16
- Voti Favorevoli	n.	16
- Contrari	=====	
- Astenuti	=====	

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

RETTIFICA PARZIALE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 43/2017 AVENTE AD OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 100/2017 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

PRESIDENTE

Procediamo con il secondo punto che riguarda: “Rettifica parziale della Delibera di Consiglio Comunale numero 43/2017 avente ad oggetto: revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 del Decreto Legislativo 175/2016, come modificato dal Decreto Legislativo 100/2017 - ricognizione partecipazioni possedute”.

Prego Assessore Bosco, per l'intervento.

ASSESSORE BOSCO

Come già specificato nella precedente delibera del Consiglio Comunale ci siamo apprestati a fare la ricognizione delle società partecipate. Per un errore che si è trascinato negli anni la quota di partecipazione in Piave Servizi era stata indicata nella quota del 3,20%. In realtà successivamente alla fusione con effetto dal 01.01.2016 la quota di partecipazione del Comune di Marcon nella società Piave Servizi risulta invece del 5,2780%. Purtroppo questo è un errore che di cui non si era dato effettivamente rilievo prima, ne prendiamo atto, e nel punto successivo all'Ordine del Giorno abbiamo provveduto anche a rifare sostanzialmente il bilancio consolidato. Fortunatamente è una variazione positiva perché la quota di partecipazione era superiore, e l'Amministrazione, il ragioniere, anche la dottoressa Tuia provvederanno a fare tutte le modifiche necessarie per porvi rimedio.

PRESIDENTE

Grazie Assessore Bosco. Ci sono interventi? No.